

MISURE DI ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI GIUDIZIARI AI TEMPI DEL CORONAVIRUS

L'articolo 83 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, così come modificato dal Decreto Liquidità (Decreto Legge n. 23 dell'8 aprile 2020, articolo 36), per il funzionamento del servizio Giustizia ha previsto due tipologie di misure:

A) Misure Urgenti, applicabili nel periodo 9 marzo 2020 – 11 maggio 2020;

B) Misure Organizzative, applicabili nel periodo 12 maggio 2020 – 30 giugno 2020.

A) MISURE URGENTI

- Rinvio d'ufficio delle udienze di tutti i procedimenti civili, fissate nel periodo di applicazione a data successiva all'11 maggio 2020;
- sospensione del decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto o attività nei procedimenti civili e nei procedimenti di mediazione e di negoziazione assistita.

Tali misure, non si applicano a:

- procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela dei diritti fondamentali della persona;
- procedimenti per la sospensione della provvisoria esecutività dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria;
- procedimenti la cui ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti previa istanza al Capo dell'Ufficio o al Giudice Competente nella quale (nel caso non sia prevista attività istruttoria) potrà altresì essere richiesta o disposta la trattazione scritta o mediante udienza telematica.

B) MISURE ORGANIZZATIVE (a cura dei Capi degli Uffici Giudiziari)

- limitazione dell'accesso del pubblico agli Uffici Giudiziari;
- regolamentazione dell'accesso ai servizi degli Uffici Giudiziari;
- celebrazione delle udienze civili pubbliche a porte chiuse;
- invio delle udienze anche a data successiva al 30 giugno 2020, ove necessario, in maniera da evitare che vengano disposti più rinvii del medesimo procedimento;
- introduzione dell'udienza cd. "telematica" per le udienze che prevedono la presenza solo dei difensori e delle parti, e dell'udienza cd. "a trattazione scritta" per le udienze che prevedono la presenza dei soli difensori (e quindi non sia prevista la presenza di CTU o testi).